



CITTÀ DI TORINO

MOZIONE N. 67

Approvata dal Consiglio Comunale in data 28 luglio 2016

OGGETTO: ACCOMPAGNAMENTO ALLA DELIBERAZIONE (MECC. 2016 03358/002) "LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 2016-2021 - APPROVAZIONE" - GIUSTA RETRIBUZIONE NEGLI AFFIDAMENTI PER LA GESTIONE DI BENI E DEI SERVIZI.

Il Consiglio Comunale di Torino,

CONSIDERATO CHE

- gli appalti pubblici rappresentano più del 15% del Pil nazionale e al 2%, sempre del Pil, ammonta la variazione dei costi per gli appalti relativi a beni e servizi (dati Commissione Europea);
- la loro cattiva gestione e una diffusa illegalità alimentano il fenomeno della corruzione, che in Italia fa diminuire del 16% gli investimenti esteri e aumentare del 20% il costo complessivo degli appalti stessi;
- il lavoro negli appalti è intenso, frammentario, precario, faticoso e spesso mal retribuito: sugli appalti si scaricano infatti l'abbattimento dei costi di fornitura e realizzazione di beni e servizi troppo spesso a danno della qualità delle opere o dei servizi e dei diritti dei lavoratori;
- agli appalti è strettamente connesso il tema della giusta retribuzione. Secondo quanto riportato dalle organizzazioni sindacali piemontesi e dalla carta stampata sono diversi i contratti di lavoro applicati, in particolare nel mondo della cultura e dei servizi, in Piemonte: tra questi, oltre al cosiddetto "ministeriale", al contratto "Federculture", al contratto "Multiservizi", il contratto Cooperative Sociali, fino a poco più di un anno fa, anche l'UNCI, che prevede paghe bassissime;

RILEVATO CHE

per quanto riguarda i contratti:

- l'UNCI (Unione nazionale delle cooperative italiane) firmava questo genere di contratti con sigle sindacali di minore rappresentanza (Confsal, Cisl, Fesica e Cnai);

- il contratto "UNCI" è stato impugnato in diverse cause di lavoro per violazione dell'articolo 36 della Costituzione sul principio di equa retribuzione. Con sentenza n. 3818 del 2010 (10 novembre 2010) il Tribunale di Torino ha dichiarato il contratto UNCI lesivo della dignità della persona proprio per la violazione dell'articolo 36 della Costituzione: "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa", rilevando peraltro, una "sensibile disparità di trattamento economico" a parità di mansioni e di orario di lavoro, derivante dall'applicazione di contratti diversi da un appalto a un altro, fino a una differenza retributiva di circa il 35%;
- poco più di un anno fa il Ministero dello Sviluppo Economico ha definitivamente risolto la questione revocando il riconoscimento all'Unione Nazionale delle Cooperative Italiane di associazione di rappresentanza degli interessi del mondo delle cooperative, rendendo quindi, inapplicabile il CCNL UNCI;
- la sentenza succitata suggerisce un chiaro punto di vista su questa anomalia: "non si vuole sostenere che soltanto le sigle sindacali con maggiore rappresentatività possano legittimamente stipulare contratti collettivi e definire trattamenti retributivi: l'articolo 39 della Costituzione garantisce la piena libertà sindacale, ma è ovvio che ciò non può avvenire in contrasto con il diritto del singolo, intangibile da qualunque organizzazione sindacale, di percepire la giusta retribuzione ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione";
- l'intento del Comune di Torino vuole essere quello di tutelare sia sul piano normativo che salariale il lavoro diretto e indiretto, affidato tramite appalti di sua competenza, tramite i committenti cui il Comune trasferisce continuamente risorse pubbliche;
- la CGIL promuove una proposta di legge di iniziativa popolare in materia di garanzia del trattamento dei lavoratori impiegati nelle filiere degli appalti privati e pubblici, per il contrasto alle pratiche di concorrenza sleale tra imprese e per una tutela dell'occupazione nei cambi di appalto;

RILEVATO

che per quanto riguarda gli appalti:

- il Comune di Torino e le sue partecipate possono fin da subito dotarsi di strumenti più tutelanti per i lavoratori, quali ad esempio:
 - nella gara il vincolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa assicurandosi che tutte le norme che vincolano la contribuzione, il salario, la sicurezza e quant'altro siano dall'appaltante esplicitamente inserite nel capitolato e dall'appaltante controllate in itinere;
 - l'inserimento della clausola sociale (tutela del lavoro in caso di cambio di appalto) nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di appalto;

- allargare il perimetro e l'utilizzo della clausola sociale in tutti gli appalti del Comune di Torino è possibile nonché auspicabile, in quanto l'azione del committente pubblico può e deve essere indirizzata al perseguimento di interessi pubblici e la continuità dell'occupazione è finalizzata alla continuità del servizio erogato nell'interesse generale;
- con la pubblicazione del decreto attuativo del Jobs Act, relativo all'introduzione del contratto a tutele crescenti, si rende necessario un ripensamento della clausola sociale, al fine di garantire una effettiva tutela del personale impiegato negli appalti con il Comune e della stessa agibilità sindacale negli appalti;
- in particolare al punto 2. il Comune di Torino ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 31 maggio 2016, un accordo etico sulla qualità del lavoro negli appalti di beni e servizi della Città;

IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta Comunale:

1. ad adoperarsi affinché i committenti partecipati dal Comune di Torino o i committenti cui il Comune trasferisce continuativamente risorse pubbliche individuino, attraverso procedura pubblica dei soggetti cui affidare servizi, la clausola di trattamenti economici e normativi complessivi di maggior favore per i lavoratori e le lavoratrici, tra i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nella categoria, al fine di fornire garanzie adeguate ai lavoratori per ottenere una retribuzione giusta e proporzionata, come da PROTOCOLLO degli APPALTI, sottoscritto dalla Regione il 30 maggio 2016. nel testo dell'accordo sindacale si legge testualmente che "ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, a tutti i lavoratori/trici che si trovano o troveranno a operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale";
2. a garantire nei propri appalti l'applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali di cui sopra come garanzia per la giusta retribuzione e come base imprescindibile per la costruzione del capitolato d'appalto;
3. ad adoperarsi affinché l'inserimento della clausola sociale, già richiesta per gli atti riguardanti il trasporto pubblico locale, sia estesa in tutti i settori di competenza del Comune di Torino;

4. a integrare la clausola sociale prevedendo l'obbligo del riferimento al dato dell'anzianità convenzionale (data di assunzione dalla prima azienda operante nell'appalto) ai fini della determinazione della normativa applicabile in caso di licenziamento illegittimo;
 5. a convocare i sindacati per condividere questo percorso, a partire dalla necessità di monitorare la corretta applicazione dei CCNL.
-